

(indici sintetici di affidabilità) compilati come reddito di lavoro autonomo forniscono un risultato pari a 1, mentre con gli stessi dati, compilando Isa come reddito di impresa, il risultato è pari a 10.

Il reddito prodotto da una società semplice per l'esercizio di arte o professione non può che essere di lavoro autonomo. L'agenzia delle Entrate non ha mai messo in dubbio tale aspetto; semmai, con l'interpello 218 emanato il 27 dicembre 2018, ha precisato che, solo nel caso in cui la Stp sia costituita sotto forma di società commerciale, il reddito prodotto dev'essere coerente con la scelta societaria, e quindi reddito d'impresa. Ma questa pronuncia costituisce una eccezione, motivata dal particolare tipo societario scelto dai soci, mentre, se questi ultimi scelgono per la Stp il tipo societario fisiologicamente previsto per l'esercizio di arte o professione, ne consegue che il reddito prodotto non possa che essere da lavoro autonomo. Il fatto che il punteggio Isa premi la scelta del reddito d'impresa costituisce un'anomalia degli Isa, che non può motivare una scelta diversa da quella di lavoro autonomo in merito alla categoria reddituale prodotta.

[14]

Così il consulente deduce i costi riaddebitati al cliente

Sono un consulente, libero professionista, con partita Iva. Mensilmente, addebito alla società con la quale ho un contratto di consulenza le spese di trasporto, vitto e alloggio, che sostengo per le trasferte presso i vari clienti.

Vorrei sapere se queste spese sono deducibili totalmente, o solo al 75% entro il 2% dei compensi.

Le spese per vitto e alloggio sostenute dal professionista, e riaddebitate al cliente, sono sottoposte ai limiti di deduzione previsti nell'articolo 54, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986). Tali limiti sono pari al 75% del costo, tetto da coordinare con l'ulteriore tetto del 2% dei compensi. Questo coordinamento è sancito dalla circolare 53/E/2008, secondo la quale il costo ridotto al 75% va poi sottoposto al tetto del 2% dei compensi. Se, tuttavia, il professionista provvede ad addebitare analiticamente in fattura (e separatamente dal compenso spettante) l'importo dei costi in questione, i limiti di cui sopra non vengono applicati. Dal testo del quesito emerge che i costi per vitto e alloggio sono addebitati analiticamente al committente, e, quindi, la deducibilità di essi in capo al professionista è integrale. Invece, per le spese di viaggio, l'articolo 54 del Tuir non prevede alcun tetto di deducibilità e, quindi, esse saranno interamente deducibili in capo al professionista, purché ovviamente siano inerenti all'attività svolta.

A CURA DI

Giovanni Petruzzellis



[15]

Gli incassi dell'associazione non rilevano per il forfait

Un'associazione tra professionisti ha ricavi, incassati nell'anno, per 160mila euro e un utile di 130mila euro. La ripartizione degli utili tra i due soci è al 55 e al 45 per cento. Se l'associazione cessa l'attività e chiude la partita Iva al 31 dicembre, gli ex soci possono aprire partita Iva al primo gennaio dell'anno seguente, aderendo al regime forfettario?

Nell'articolo 1, comma 54, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, è stabilito che «i contribuenti persone fisiche... applicano il regime forfettario... se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000».

Nel caso in cui i professionisti, di fatto, continuino per conto proprio l'attività svolta in forma associata (fattureranno, infatti, agli stessi clienti), il primo avrebbe redditi da partecipazione (quadro RH) per 71.500 euro, mentre i ricavi incassati dalla società (ipoteticamente, il 55% di 160mila euro, ossia 88mila euro) non rilevano ai fini dell'adesione al regime forfettario, in quanto, appunto, conseguiti da un soggetto giuridico diverso dal professionista.

È corretta tale interpretazione?

La risposta è affermativa e l'interpretazione è corretta. Le associazioni senza personalità giuridica, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, sono equiparate, ai fini fiscali, alle società semplici, ex articolo 5, comma 3, lettera c, del Tuir (Dpr 917/1986).

Il reddito prodotto dal socio ha natura di reddito da partecipazione e i proventi conseguiti dall'associazione professionale non rilevano ai fini del conteggio dei limiti per l'applicazione del regime forfettario, da parte dell'ex socio che intenda avviare una attività in forma autonoma nell'esercizio successivo a quello di chiusura dell'associazione professionale.

[16]

I criteri di uscita dal regime oltre la soglia di 100mila €

Nel 2022, un avvocato in regime forfettario, ha emesso una fattura per 150mila euro, incassata a luglio 2023. Fino al 30 giugno 2023 ha emesso fatture con il regime